



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 101/2019**

**OGGETTO: Circolazione stradale.**

*Codice della strada. Veicoli.*

Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica.

Deliberazione della Giunta comunale n. mecc. 2019 03198/006 del 26/07/2019 e Ordinanza dirigenziale n. 2019 85138 del 30/10/2019.

Integrazione alla circolare del Corpo n. 58/2019.

L'art. 1, comma 102, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, la possibilità di autorizzare la circolazione in via sperimentale dei dispositivi per la micromobilità elettrica, da ricondursi ai dispositivi noti come *Segway*, *Hoverboard*, Monopattini elettrici e *Monowheel*, rinviando all'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per disciplinare la materia.


Con il Decreto Ministeriale 4 giugno 2019, sono state definite le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della **sperimentazione, per la circolazione su strada, dei “dispositivi per la micromobilità elettrica”**, demandando ai Comuni l'approvazione, con deliberazione di Giunta e Ordinanza comunale, dell'autorizzazione alla sperimentazione e delle sue modalità in ambito locale.

Con Deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2019 03198/006 del 26 luglio 2019 e successiva Ordinanza dirigenziale n. 2019 85138 del 30/10/2019, è stata autorizzata la sperimentazione, **fino al 27 luglio 2021**, dei dispositivi di micromobilità elettrica **limitatamente a quelli di tipo monopattino elettrico e di tipo segway**.

Tali dispositivi possono circolare:

- nelle “**zone 30**”, nelle **strade a velocità limitata a 30 km/h** e nelle **piste ciclabili e ciclopedonali**, alla velocità massima di 20 km/h utilizzando il necessario limitatore di velocità. **Sono escluse le aree e vie pedonali**;
- lungo le predette infrastrutture stradali e/o le parti di strada, ove deve essere collocata l'apposita segnaletica stradale (Ordinanza 85138/2019), di seguito illustrata:

al di sotto del segnale di “INIZIO DEL CENTRO ABITATO” (figura II.273 del Regolamento) deve essere apposto il presente segnale sperimentale. Il segnale fornisce all’utente della strada che accede all’interno del centro abitato, l’informazione che è in atto la sperimentazione della micromobilità elettrica e che nelle zone 30 o su strade con limite di velocità massimo di 30 km/h, nonché sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali e ciclabili è ammessa la circolazione di monopattini elettrici e segway. Il pannello integrativo fornisce l’informazione che trattasi di segnaletica sperimentale.



in analogia ai segnali di obbligo di cui all’art. 122 comma 9 del Regolamento (fig. II.88, fig. II.90, fig. 92/a, fig. 92/b), per le finalità ivi previste, sono introdotti, in via sperimentale, i seguenti specifici pittogrammi, da utilizzare all’inizio delle tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada interessate dalla sperimentazione. La fine dell’obbligo dei segnali di cui alle figure deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa in analogia alle figure II.89-91-93/a-93/b del Regolamento



Inoltre:

- i dispositivi autorizzati alla circolazione sperimentale possono essere parcheggiati nelle aree e stalli destinati alle biciclette e motoveicoli;
- per quanto riguarda le caratteristiche dei dispositivi, i requisiti degli utilizzatori e le norme di comportamento, si applicano tutte le prescrizioni richiamate del D.M. 4 giugno 2019, di seguito elencate:
  - i dispositivi devono essere muniti di segnalatore acustico;
  - da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i dispositivi sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano;
  - i dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi;
  - i dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati devono essere dotati di regolatore di velocità;
  - i dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE;
  - i dispositivi possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età o, se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM;
  - è vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino;
  - gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie;
  - gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilità elettrica nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore;

- gli utilizzatori devono conformare il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'art. 182, commi 1, 2, 3 e 4 e di cui all'art. 377, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del regolamento;
- dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, il conducente dei dispositivi ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'art. 162 del Codice della strada;
- è vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica difformi dalle tipologie e dalle caratteristiche di cui all'art. 2 del decreto e relativo allegato 1. E' altresì vietata la circolazione dei predetti dispositivi in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto e relativo allegato 2, nonché rispetto alle norme di comportamento previste dal decreto.

## VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE AREE DI SPERIMENTAZIONE

La liceità della circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica è limitata all'interno delle predette zone/strade/piste opportunamente segnalate ed è subordinata a determinate condizioni/modalità, la cui inosservanza delle prescrizioni è punita:

- per alcune fattispecie dall'art. 182, comma 10, C.d.S., per espressa previsione dell'art. 6, commi 6 e 8, del DM 4/6/2019;
- per le rimanenti prescrizioni del decreto dall'art. 7, C.d.S., in base a quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del DM 4/6/2019, la cui inosservanza integra la fattispecie di "divieto di circolazione", come di seguito meglio specificato.

a. La violazione delle norme di comportamento di seguito descritte è punita ai sensi dell'**art. 182, comma 10, C.d.S.**, con la **sanzione amministrativa pecuniaria di € 26,00 entro 60 gg. (€ 18,20 entro 5 gg.)**:

- art. 182, comma 1 C.d.S. (obbligo di procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due);
- art. 182, comma 2 C.d.S. (obbligo di avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie);
- art. 182, comma 3 C.d.S. (vietato trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo);
- art. 182, comma 4 C.d.S. (obbligo di condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza);
- art. 377, comma 1, regolamento esecuzione al C.d.S. (nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono);
- art. 377, comma 2, regolamento esecuzione al C.d.S. (nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i conduttori sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano);
- art. 377, comma 3, regolamento esecuzione al C.d.S. (segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare);
- art. 377, comma 4, regolamento esecuzione al C.d.S. (da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i dispositivi per la micromobilità sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano);
- art. 377, comma 6, regolamento esecuzione al C.d.S. (per la circolazione dei dispositivi per la

micromobilità sulle piste ciclabili, come definite all'art. 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.);

- art. 377, comma 7, regolamento esecuzione al C.d.S. (ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione);
- art. 6, comma 8, D.M. 4/6/19 (obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui all'art. 162, comma 4-ter C.d.S., in caso di circolazione dopo il tramonto del sole e fino a mezz'ora prima del suo sorgere).

b. La violazione delle restanti disposizioni indicate in delibera e ordinanza di autorizzazione alla sperimentazione, di seguito riportate, è punita ai sensi dell'**art. 7, comma 13, C.d.S.**, con la **sanzione amministrativa pecuniaria di € 87,00 entro 60 gg. (€ 60,90 entro 5 gg.)**:

- circolare con segway/monopattino elettrico in assenza dei requisiti personali richiesti (maggiore età o patente di categoria AM se minore);
- circolare con segway/monopattino elettrico sprovvisto di segnalatore acustico;
- circolare con monopattino elettrico dotato di motore elettrico avente potenza nominale superiore a 500 W;
- circolare con segway/monopattino elettrico sprovvisto di regolatore di velocità;
- circolare con segway/monopattino elettrico dotati di posto a sedere;
- circolare con segway/monopattino elettrico trasportando passeggeri e/o cose.

## VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORI DALLE AREE DI SPERIMENTAZIONE

Tenuto conto dei più recenti orientamenti interpretativi ministeriali ad oggi noti <sup>(1)</sup> ed in attesa di eventuali direttive di coordinamento *ex art. 11, comma 3, C.d.S.*, fuori dalle predette aree di sperimentazione opportunamente segnalate, per il combinato disposto degli artt. 7, comma 3, DM 4/6/2019, e 7, comma 13, C.d.S., è vietata la circolazione di tutti i dispositivi per la micromobilità elettrica (monopattini, segway, monowheel, hoverboard), per difformità rispetto all'autorizzazione alla sperimentazione approvata con Deliberazione e relativa Ordinanza comunale. Pertanto, l'inosservanza è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria di € 87,00 entro 60 gg. (€ 60,90 entro 5 gg.)**.

Sono revocate le circolari del Corpo nn. 118/2003, 99/2006, 92/2019.

CC

Addì, 14/11/2019

IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Giovanni ACERBO  
(f.to in originale)